

Repertorio

n°

del



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia

Contratto – in forma pubblica amministrativa – per l'affidamento in concessione del Servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) dei detenuti ed internati da eseguirsi negli istituti penitenziari per adulti situati nell'ambito della Regione Sicilia – Lotto __ ai sensi dell'Art.9, della Legge 26 luglio 1975, nr. 354, nonché dell'Art.12 D.P.R. 30 giugno 2000, nr. 230.

Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni dal _____ al _____

LOTTO __ CIG: _____

ISTITUTI PENITANZIARI DI _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

in Palermo, nella sede del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, in Viale Regione Siciliana sud-est n. 1555, avanti a me Dott. _____, Ufficiale rogante, delegato

al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) Il/la Dr/Dr.ssa _____, nato/a a

_____ il _____, Dirigente, in

qualità di rappresentante del suddetto Provveditorato Regionale, codice fiscale 80012760825 in forza del provvedimento di delega n.

_____ del _____ domiciliata agli effetti del presente Contratto

in Palermo presso la sede del suddetto Provveditorato Regionale
(d'ora in avanti Amministrazione Concedente o Contraente);

E

2) Il/la Dr/Dr.ssa _____, nato/a a _____ il
_____, codice fiscale _____ che inter-
viene al presente Contratto nella sua qualità di legale rappresen-
tante/amministratore unico/amministratore delegato della Società
_____ P.Iva _____ Cod.Fisc. _____
(d'ora in avanti "Concessionario"), con sede legale in _____, via
_____ n. _____, CAP _____, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al
n. _____ a ciò debitamente autorizzato come risulta dal cer-
tificato della Camera di Commercio – Registro delle Imprese di
_____ acquisito in data _____, documento che rimane
agli atti dell'Amministrazione contraente; è stato pertanto da me ac-
certato, sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra iden-
tificati hanno la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispetti-
vamente, l'Amministrazione contraente e l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano, con
il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che con determina a contrarre n. ____ del _____ è stato disposto
di dare avvio ad una procedura aperta dematerializzata, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 60, 95, 164 e 173 del D. Lgs. nr.50 del
18 aprile 2016 (codice dei contratti), finalizzata all'affidamento della

concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Soprav-
vitto) per detenuti ed internati (in seguito anche ristretti), da eseguirsi
negli Istituti penitenziari per adulti situati nell'ambito della Regione Si-
cilia – periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni; totale
Lotti funzionali: n. 5 (cinque) mediante aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60,
95, 164 e 173 del Codice dei Contratti;

che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione
degli atti di gara sul profilo dell'Amministrazione, nonché con bando n.
_____ del _____;

che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su
piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP, la Commissione giu-
dicatrice che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data
_____ quale miglior offerente e, quindi, aggiudicatario rela-
tivamente al Lotto n. _____ – Istituti penitenziari di
_____ l'operatore economico _____

avendo quest'ultimo totalizzato un Punteggio complessivo di
_____ così formato: Punteggio Offerta Tecnica _____ + Pun-
teggio offerta Economica _____;

che l'Amministrazione Concedente, con provvedimento del _____
n. _____ ha quindi ritenuto di aggiudicare alla Ditta
_____. P.IVA _____ la concessione del servizio
di che trattasi;

che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini

della stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso, anche se non materialmente allegata;

che l'Amministrazione Concedente ha avanzato, per il tramite della banca dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" con Prot. N. _____ del _____

che il Concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà altresì assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni in esso contenuti;

che, dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti dichiarano il rispettivo Codice Fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia – Codice fiscale 80012760825 Viale Regione Siciliana sud-est n. 1555, PEC: prot.pr.palermo@giustiziacert.it in seguito denominato più brevemente "Amministrazione" o "Amministrazione Concedente o Contraente";

2) Ditta _____ – Codice Fiscale e P.IVA _____
– Sede Legale in _____ CAP _____ Via _____
n. _____ PEC: _____ in seguito denominata più brevemente "Concessionario";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue:

Art.1 – (Significato delle abbreviazioni)

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

Capitolato Tecnico: il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, contenente la definizione dei Servizi oggetto della concessione in gara, la descrizione del contenuto e delle modalità dello svolgimento del servizio, le condizioni generali per la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione, nonché le Condizioni e presupposti della sua risoluzione; le modalità di controllo della fase esecutiva del Contratto;

disciplinare di gara: il documento, compresi gli allegati in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente Contratto e la sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione, i termini e le modalità di partecipazione alla Gara; le condizioni e le modalità di aggiudicazione della Gara;

Contratto: il presente Contratto che verrà stipulato dall'Amministrazione contraente con l'Impresa aggiudicataria per la Concessione del Servizio per il Sopravvitto relativamente al Lotto n. ____ (Istituti Penitenziari di _____);

Art.2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile).

Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale, anche se non materialmente allegati, del presente Contratto:

- Capitolato tecnico con relative appendici e relativi allegati;
- Offerta tecnica, presentata dal Concessionario per il Lotto di gara n. _____ di riferimento;
- Offerta Economica – con annesso PEF – presentata dal Concessionario per il Lotto di Gara n. _____ di riferimento.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione concedente.

L'esecuzione del presente Contratto è dunque regolata:

- dalle clausole del presente Contratto e relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Concedente e il Contraente Concessionario;
- dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente Contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;
- dal Capitolato Tecnico e dalle appendici e dagli allegati ad esso acclusi ed in esso menzionati, poste a base della gara di concessione, di cui il Concessionario ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- dal Patto di Integrità;
- dall'Ordinamento Penitenziario: Legge 26 luglio 1975, nr.354 e ss.mm.ii.;
- dal Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario: il

g) D.P.R. 30 giugno 2000 nr.230 e ss.mm.ii.;

h) dal Codice dei Contratti: D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

i) dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.90 del 04 aprile 2020;

j) dal Codice Civile;

k) dalla L.541/90;

l) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

m) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr.81;

n) dalla Legge 13 agosto 2010, nr.136.

La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) nr.1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto;

Art.3 – (Oggetto del Contratto)

L'erogazione del Servizio dovrà essere garantita dal Concessionario nei termini e nei luoghi dell'istituto indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio. La Concessione ha per oggetto, ai sensi dell'Art.9, comma 7, dell'Ordinamento Penitenziario (L.354/75) e dell'Art.12, del Regolamento di Esecuzione (DPR. 230/2000) – cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio - il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario del Lotto n. _____ Istituti Penitenziari di _____ e si caratterizza come la gestione di un servizio finalizzato alla vendita

– previo approvvigionamento – di una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo (cc.dd. di Sopravvitto), contemplati in apposito elenco/listino (c.d. Modello 72), dei quali consentito, ai ristretti, l’acquisto con propri fondi disponibili (“peculio” “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell’Istituto Penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l’effettuazione di quegli acquisti richiesti eventualmente dai ristretti mediante specifico modulo/istanza (“Modello 393”), per prodotti che non sono contemplati nell’elenco/listino (c.d. “Modello 72”) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione, inclusi i farmaci da banco.

Il servizio reso dal Concessionario è interamente remunerato dal prezzo corrisposto dai ristretti per gli acquisti autorizzati di quei generi o prodotti consentiti, effettuati con i propri fondi disponibili presso l’istituto ospitante (c.d. Fondo detenuti) e in nessuna parte, vi è contribuzione posta a carico dell’Amministrazione.

La “matrice dei rischi” – redatta secondo un modello strutturato in forma tabellare come da par. 5.7 delle Linee Guida ANAC – ed allegata al Capitolato Tecnico, rappresenta un documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi al servizio, che fornisce elementi di valutazione al fine di identificare, quantificare e correttamente allocare i rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

Art.4 – (Durata, Valore e Corrispettivo della Concessione)

La durata della presente concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dal

_____. Il valore stimato della concessione di cui al Contratto è

pari ad € _____ (_____ /)

come complessivamente calcolato ai sensi dell'Art.167 comma 4 del D.

Lgs. 50/2016, sulla base del dato (ricavi) evincibile dal Piano Economico

Finanziario (PEF) di massima, allegato al Capitolato.

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è

riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economica-

mente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico

del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo. Trattasi

di concessioni di servizi con prestazioni "calde", in quanto dotata di

un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi dall'utenza,

in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adegua-

tamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione stessa.

Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda interna e

l'Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume

delle vendite, nemmeno su un volume minimo. In tale contesto, il Ser-

vizio per il Sopravvitto in concessione è comunque reso in assenza di

concorrenza, fatte salve limitate eccezioni, riconducibili ad alcuni generi

o prodotti eventualmente derivanti dalla promozione di attività di au-

toproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario

(a tal proposito si veda quanto riportato nella "Matrice dei rischi" alle-

gato nr.1 al Capitolato Tecnico). In tali eventuali limitate ipotesi, l'auto-

rità dirigente dell'istituto, infatti, può consentire ai ristretti di poter acquistare direttamente tali generi o prodotti al di fuori dal servizio in concessione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

La Direzione, per motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto potrà procedere ad acquistare in autonomia i beni per i quali il Concessionario non effettui, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta effettuata dall'Istituto penitenziario, l'inserimento nel modello 72 degli articoli richiesti. L'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione deve bilanciarsi con l'esigenza dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza all'interno di ogni Istituto penitenziario (intesa, anche come sicurezza in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario, ad una limitata e temporanea contrazione del Servizio (vedasi Allegato 1 "Matrice dei rischi"), cioè limitazione del Sopravvitto per gravi motivi concernenti: l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto; la tutela di interessi primari quali la sanità e la salute della collettività penitenziaria.

Il piano economico finanziario del Concessionario potrà essere oggetto di revisione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'Art.165, comma 6 del D. Lgs. nr.50/2016.

Art.5 – (Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia)

Nel periodo di efficacia della Concessione, la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'Art.175 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Qui di seguito, si prevedono espressamente le

	clausole di revisione del Contratto di Concessione in fase di esecuzione	
	a cui è consentito ricorrere, senza necessità di una nuova procedura di	
	aggiudicazione, qualora non siano superati i limiti quantitativi previsti	
	dall'Art.175 comma 2, del Codice, tenuto conto del valore della Conces-	
	sione iniziale di cui al precedente paragrafo 2.1:	
	- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con ob-	
	bligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del	
	Servizio presso le restanti sedi e/o la/e trasformata/e sede/i, a fronte	
	di preavviso di almeno 30 giorni dell'Amministrazione concedente;	
	- estensione del servizio di Sopravvitto ad altre sedi degli Istituti peni-	
	tenziari che dovessero essere aperti durante il periodo di efficacia	
	della Concessione, a fronte di preavviso di almeno 60 giorni da parte	
	dell'Amministrazione concedente;	
	- sospensione/contrazione di generi o prodotti già esistenti nell'elenco	
	"mod.72" al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste pro-	
	venienti da parte della popolazione detenuta; soppressione di pro-	
	dotti per le modifiche del mercato per motivi di sicurezza interna e	
	di sanità, etc).	
	Considerata la particolare natura del servizio per il Sopravvitto, l'Am-	
	ministrazione per il tramite della Direzione dell'Istituto interessato si ri-	
	serva la facoltà di sospendere o limitare lo stesso per gravi motivi di	
	ordine e sicurezza (ad es. rivolte), nonché per la tutela di superiori inte-	
	ressi primari della collettività penitenziaria (ad es. per gravi motivi sa-	
	nitari). Il citato potere rientra nell'ambito dell'ipotesi disciplinata	
	dall'Art.175, primo comma lett. c) del Codice dei Contratti, trattandosi	
		11

di modifiche non prevedibili dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura della Concessione. La sospensione o la contrazione del sopravvitto, potranno essere disposte per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dell'Istituto dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio.

A prescindere dalle clausole sopra previste, al ricorrere delle previste condizioni, rimangono fermi tutti gli altri casi di modifica del Contratto di concessione durante il periodo di efficacia e di cui all'Art.175 del Codice.

Art. 6 – (Regime IVA)

Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, nr.131 è soggetto ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art.38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633. Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura di quanto previsto dalla normativa di riferimento per le diverse tipologie e natura dei generi o prodotti in vendita mediante il servizio in concessione.

Art. 7 – (Interruzione e sospensione del servizio)

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge. E' ammessa la sospensione dell'esecuzione in modalità ordinaria del Servizio nei soli casi di forza maggiore. In tali ipotesi, il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli

minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con

l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata.

Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo pur di garantire la continuità delle prestazioni.

Anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, nr.146 e ss.mm.ii. nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della citata legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto ed il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 5.5

L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso, nei casi in cui non ricorra la forza maggiore, delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi ed alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la

salvaguardia del diritto alla salute ed alla integrità delle persone *in vin-
culis*, e in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto. Qua-
lora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi ol-
tre il limite di 10 (dieci) giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insinda-
cabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell'Art.108 del Codice dei Contratti.

Si ribadisce che l'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possono
rendere più dignitosa la detenzione deve tuttavia bilanciarsi con l'esi-
genza dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicu-
rezza all'interno dell'Istituto intesa anche come sicurezza, in generale,
della comunità penitenziaria con riguardo, anche, ad esempio alla sa-
lute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali ec-
cezioni ipotesi e comunque, per il tempo strettamente necessario, ad una
limitata temporanea contrazione del Servizio, mediante l'esercizio da
parte dell'Amministrazione concedente – più in particolare della Dire-
zione dell'Istituto penitenziario – del potere di limitazione del servizio
per il sopravvitto per gravi motivi di ordine e sicurezza, nonché per
l'impellente tutela di superiori interessi primari della collettività peni-
tenziaria (es. per motivi sanitari).

Art. 8 – (Luoghi di espletamento e descrizione del Servizio)

Il servizio di Sopravvitto si espleta, come detto, presso ogni Direzione
di Istituto penitenziario – Lotto n. _____ (Istituti di
_____) attraverso la gestione di un servizio finalizzato alla
vendita – previo approvvigionamento – di una serie di generi o prodotti

alimentari e non alimentari di consumo (cc.dd. di sopravvitto), contemplati in apposito elenco/listino (c.d. Modello 72), dei quali è consentito ai ristretti l'acquisto con fondi propri disponibili ("peculio" o "fondo detenuti"), su autorizzazione della stessa Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali generi o prodotti del "sopravvitto" – individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e contemplati in apposito elenco/listino prezzi denominato, come innanzi riferito, "Modello 72" – sono riconducibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti e bevande di facile e pronta preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, bombolette/cartucce gas e relativi fornelli, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, ed i prezzi per il loro eventuale acquisto sono a carico dei ristretti richiedenti secondo regole, procedure e limiti fissati (cfr. Capitolato Tecnico). Detti Modelli 72 non sono statici, ma nel tempo, modificabili in ragione di nuovi prodotti e nuove marche, di nuove esigenze, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario, tenuto conto della domanda interna, della dinamicità del mercato esterno, dell'incidenza di eventuale nuova normativa, in una alternanza di iniziative tra Amministrazione Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la specificità della realtà penitenziaria. I generi del Sopravvitto venduti tramite il servizio in concessione devono essere consegnati in tempi congrui per la successiva distribuzione. Il prezzo di vendita dei generi è posto a carico del ristretto richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, di

fatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria. Il pagamento è effettuato da parte della Direzione dell'Istituto con riferimento ad un periodo mensile di contabilizzazione, mediante i fondi disponibili (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio, previo accertamento di ciascuna provvista e previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale. Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti eventualmente dai ristretti mediante specifico modulo/istanza ("Modello 393") – per prodotti che non sono contemplati nell'elenco/listino (c.d. Modello 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione, inclusi i farmaci da banco. In tale specifica ipotesi, i beni sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa e pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso del prezzo del bene sempre mediante i fondi dei ristretti richiedenti.

Art.9 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni)

Al fine di garantire un ottimale livello di qualità ed elevato livello di sicurezza, nell'esecuzione del Servizio, il Concessionario deve operare a regola d'arte e dovrà provvedere direttamente a tutte le fasi costituenti l'attività, in particolare obbligandosi a:

- a) approvvigionare, custodire, conservare i generi o prodotti;
- b) assicurare che i prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, dovranno essere di prima qualità, sempre freschi o di recente acquisto. I prodotti confezionati dovranno riportare le

etichette a norma dei requisiti di legge; quelli eventualmente sfusi e porzionati a cura del personale del Concessionario, dovranno essere confezionati in contenitori/sacchetti singoli nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti;

c) provvedere, con propri mezzi, alla consegna dei generi o prodotti di cui è stato richiesto l'acquisto direttamente presso il/i punto/i oppure locale/i indicati dalla Direzione dell'Istituto, ai fini della loro successiva distribuzione ai ristretti. La consegna dei prodotti dovrà essere assicurata in fascia oraria antimeridiana nei giorni indicati e convenuti con la Direzione dell'Istituto, comunque entro:

- il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto inviata dalla Direzione, fatta eccezione per i generi "freschi" per i quali il termine è fissato al secondo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto;

- 72 (settantadue) ore lavorative, domenica e festivi esclusi, dalla presentazione della richiesta di acquisto – autorizzata – per i generi o prodotti non contemplati nell'elenco del "Modello 72" e richiesti con specifico "Modello 393".

A tal proposito si sottolinea che l'aspetto relativo alla periodicità della consegna dei generi o prodotti richiesti, con indicazione delle giornate della settimana interessate – suscettibile di variazioni in programmazione delle festività, ricorrenze o particolari esigenze – sarà convenuto dal Concessionario con l'Autorità Dirigente dell'istituto;

- d) provvedere alla gestione dei “resi”, cioè dei generi o prodotti del Sopravvitto consegnati ma restituiti in quanto non rivelatisi idonei o conformi secondo la normativa vigente o criterio di buona qualità;
- e) provvedere alla gestione delle scorte e delle eccedenze, esercitando la massima diligenza circa il deterioramento e le relative date di scadenza, nonché garantendo l’obbligata continua disponibilità e quindi, consegna, allorquando richiesto, dei generi e prodotti di ampio e diffuso utilizzo di cui al precedente paragrafo (ossia: pasta, pancarrè, pelati e passata di pomodori, farina; olio di oliva; uova; zucchero; caffè; merendine e biscotti per la prima colazione; acqua e bevande comuni; prodotti per l’igiene personale di base; “fornelletti a gas” con relative ricariche – esclusivamente della tipologia elencata nei Modelli 72;
- f) assicurare il rispetto della c.d. “catena del freddo” per i generi o prodotti congelati/surgelati;
- g) provvedere, autonomamente e a proprie spese, a quanto eventualmente necessario secondo la specifica vigente normativa in materia, per la predisposizione e la gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio in oggetto della Concessione;
- h) ottenere le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni, necessarie per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione.

La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto appena sopra e nell'intero Capitolato prestazionale, nonché proposto ed impegnato nell'ambito dell'Offerta Tecnica, garantendo gli impegni dichiarati nel Modello 3 "dichiarazione offerta tecnica" e nella "relazione tecnica" e nell'ambito dell'offerta economica in sede di partecipazione alla procedura ai fini dell'aggiudicazione della Concessione.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in rispetto di quanto indicato in Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, il Concessionario può sviluppare il Servizio nel modo che ritenga opportuno.

La sua esecuzione deve, comunque, avvenire con modalità e termini da non arrecare alcun pregiudizio all'Amministrazione ed all'immagine della stessa, uniformandosi ai criteri ed alla disciplina per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza previsti nel Regolamento di Istituto.

I servizi oggetto del presente Contratto, dovranno essere garantiti dal Concessionario con le specifiche temporali (giornate ed orario) convenute con la Direzione di ogni Istituto Penitenziario. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Direzione dell'Istituto modifichi, per motivi organizzativi interni, le periodicità delle consegne (i giorni e gli orari) in corso di validità della Concessione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione secondo eventuale nuova tempistica stabilita. Il Servizio dovrà essere effettuato da personale idoneo e professionalmente adeguato all'incarico ricoperto.

L'Amministrazione concedente per il tramite della Direzione dell'Istituto si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo di

qualità dei prodotti in vendita e di richiedere il cambio di qualità, fino al raggiungimento del livello previsto.

La presenza sui luoghi del personale delegato della Direzione e della prevista rappresentanza dei ristretti – presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Concessionario dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del Servizio, ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione e, ancora, nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

Art.10 (I prezzi praticati alla vendita)

I prezzi dei generi o prodotti in vendita mediante il servizio in concessione per il Sopravvitto non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'Istituto (Art.9 Ordinamento Penitenziario). La Direzione di ogni Istituto Penitenziario, al fine di tale adeguamento dei prezzi dei generi o prodotti di Sopravvitto, secondo quanto previsto dall'Art.12, comma 6 del Regolamento di Esecuzione, assume, mensilmente informazioni dall'Autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno e relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita mediante il servizio in concessione per il Sopravvitto, oppure, effettua un controllo sui prezzi praticati per i medesimi corrispondenti generi negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto [esercizi identificati dall'Art.45, lettera f) del D.Lgs.31 marzo 1998, nr.114].

Per i prodotti di marca non notoria, anche avuto riguardo alla sola

classe e tipologia di appartenenza del prodotto, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi hard discount o similari – più vicini al singolo Istituto – con esclusivo riferimento ai generi di “frutta e verdura” in considerazione della più elevata volatilità del loro mercato, l’assunzione di informazione sui rispettivi prezzi può essere fatta con cadenza quindicinale piuttosto che mensile.

Il Concessionario è stato selezionato anche sulla base dello sconto percentuale – in ribasso – rispetto ai prezzi correntemente praticati all’esterno, negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, che ha offerto – nell’ambito dell’Offerta economica – per ciascuna delle 11 (undici) differenti predeterminate “macro-categorie” merceologiche, ossia per i generi o prodotti di tipologia alimentare ricompresi in ognuna di esse. Pertanto, circa i prezzi di vendita da praticare ai generi o prodotti del Sopravvitto si configura quanto qui di seguito:

1. generi o prodotti di Sopravvitto non riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate specifiche 11 (undici) “macro-categorie”: il loro prezzo di vendita non può eccedere, in ogni caso, quello correntemente praticato all’esterno – negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti – per i generi o prodotti corrispondenti (Art.9, cit.);
2. generi o prodotti di tipologia alimentare di Sopravvitto riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate 11 (undici) “macro-categorie” di seguito elencate: il loro prezzo di vendita sarà determinato applicando, sui prezzi dei generi o prodotti

corrispondenti correntemente applicati all'esterno – negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti – il seguente sconto percentuale – in ribasso – offerto in gara per ciascuna specifica predeterminata “macro-categoria”.

ALIMENTARI e PASTA sconto del _____

BEVANDE: sconto del _____

CARTOLERIA: sconto del _____

FRUTTA e VERDURA: sconto del _____

GELATI/SURGELATI: sconto del _____

PULIZIA e IGIENE PERSONALE: sconto del _____

MACELLERIA: sconto del _____

PASTICCERIA/DOLCIUMI: sconto del _____

SALUMI/LATTICINI: sconto del _____

GAS DA CAMPEGGIO: sconto del _____

MATERIALE VARIO/CASALINGHI: sconto del _____

In ragione della modificabilità del “Modello 72” – tenuto conto di possibili nuove esigenze, della dinamicità del mercato esterno, della domanda interna all'Istituto che tende a seguire il mercato esterno, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario (cfr. precedente paragrafo 3.3.1) – allorquando vi sia il consenso dell'Autorità Dirigente dell'istituto all'inserimento nell'elenco “Modello 72” di nuove tipologia di generi o prodotti alimentari, dei quali sia possibile l'acquisto da parte dei ristretti in corso di esecuzione della concessione, la previsione di tali generi nell'am-

bito di una delle citate 11 (undici) predeterminate “macro-categorie”, ai fini della definizione della percentuale di sconto da applicare rispetto al prezzo praticato all’esterno per generi corrispondenti, è stabilita dalla stessa Direzione dell’istituto in considerazione dell’attinenza merceologica, previa comunicazione al Concessionario.

Art.11 (I locali e gli spazi per i Servizio)

L’Amministrazione concedente assegna in uso al Concessionario, ove disponibili, gli spazi per l’esercizio del Servizio, con particolare riferimento ai locali per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto, nonché gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti all’interno dei citati locali (celle frigorifere, frigo congelatori, etc.) Limitatamente ai locali, l’assegnazione in uso è disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio.

In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, grava sul Concessionario l’onere di trovare idonei luoghi all’esterno per lo stoccaggio dei generi e prodotti necessari all’espletamento del Servizio. Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall’Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

Il Concessionario è tenuto alle riparazioni ed ai rifacimenti delle opere danneggiate a causa dell’espletamento del servizio. Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dovranno essere effettuate e caden-

zate almeno secondo il piano di massima di attività e frequenze standard indicate nel Capitolato. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del servizio. Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento delle attrezzature (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di lasciare liberi e sgombri i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante, e dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti le apparecchiature e le attrezzature eventualmente concesse in uso. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla gestione non diligente da parte del Concessionario, ovvero dall'inadempimento dei suoi obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora, da eventuali mancanze di quanto oggetto del verbale di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali ed agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate. Il Concessionario,

previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e eventualmente installare ulteriori attrezzature o macchinari. Il Concessionario, ai fini dell'espletamento del servizio dovrà mettere a disposizione le attrezzature e/o i macchinari occorrenti. Tali attrezzature e/o macchinari saranno gratuitamente devoluti all'Amministrazione concedente alla scadenza della concessione.

Art.12 – (Obblighi e adempimenti del Concessionario)

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente Contratto, il Concessionario è obbligato a:

a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, nell'Atto di Regolamentazione, nonché nel Contratto, per l'intero periodo contrattuale.

b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, la legislazione in materia di trattamento di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;

c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore – nonché quelle ulteriori che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto – restando

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle citate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

d) osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica;

e) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

f) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione amministrativa o sanitaria, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;

g) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, eventualmente richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;

h) provvedere all'approvvigionamento ed al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;

i) dotare, a proprie spese, i locali eventualmente presi in consegna delle attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in

	conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, acces-	
	sibilità, igiene e sanità;	
	j) essere sempre in regola ed assumere integralmente ogni onere	
	presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti,	
	tasse, canoni demaniali e consumo utenze, inerenti alla gestione	
	dell'attività ed agli spazi connessi;	
	k) provvedere alle pulizie, disinfestazione e derattizzazione dei lo-	
	cali, di pulizia degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le at-	
	trezzature, fisse e mobili, necessari ai fini dell'esecuzione dei ser-	
	vizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giorna-	
	liera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel ri-	
	spetto di quanto indicato nel presente Capitolato;	
	l) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici inter-	
	venti di manutenzione ordinaria i locali eventualmente concessi	
	in uso con relativa attrezzatura, ai fini della corretta esecuzione	
	dei servizi in oggetto del presente Capitolato, secondo il piano di	
	manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;	
	m) regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale e dei pro-	
	pri fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi	
	e spazi appositamente destinati, previamente concordati con	
	l'Autorità Dirigente;	
	n) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospen-	
	sioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza	
	maggiore (scioperi, altri eventi) così da consentirne, in ogni caso,	
	la preventiva comunicazione agli utenti;	
		27

	o) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'Art.1 della Legge	
	12.06.1990 nr.146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto	
	di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei	
	diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della	
	commissione di garanzia dell'attuazione della Legge";	
	p) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli	
	per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente	
	Capitolato, fatte salve eventuali attività espressamente autoriz-	
	zate dalla Concedente;	
	q) consentire all'Amministrazione concedente ed all'Autorità Diri-	
	gente dell'istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione	
	del Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	r) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare	
	immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che	
	abbia influenza sull'esecuzione del Contratto;	
	s) comunicare alla Concedente, entro 10 (dieci) giorni dall'interve-	
	nuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella	
	struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.	
	Art.13 – (Obblighi e oneri a carico della Concedente)	
	La Concedente, per il tramite della Direzione dell'Istituto è tenuta a:	
		28

a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza, tra cui in particolare: 1) l'individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita e la loro elencazione nel Modello 72 con indicazione del prezzo di vendita – Art.14, comma 1, DPR230/2000 “Regolamento di Esecuzione”; 2) la raccolta delle richieste di acquisto presentate dai ristretti tramite “Modello 393”; 3) la verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di osservanza dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall'Amministrazione (Art.57, legge 354/1975 – Ordinamento Penitenziario), sia in termini di disponibilità finanziaria, cioè solvibilità del ristretto (sussistenza dei relativi fondi sui singoli conti correnti dei ristretti richiedenti l'acquisto; 4) la consegna delle richieste di acquisto al Concessionario per la successiva vendita; 5) la distribuzione ai ristretti richiedenti dei generi venduti e consegnati dal Concessionario;

b) comunicare al Concessionario, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni la chiusura o trasformazioni di una o più sedi penitenziarie e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni l'estensione del servizio di Sopravvitto ad altre sedi degli istituti Penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della Concessione;

c) comunicare al Concessionario con congruo anticipo almeno 7

(sette) giorni, tutte le informazioni sulle variazioni dei giorni e dell'orario ordinario di funzionamento del Servizio che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

Art.14 – (Notifiche al Concessionario)

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto, sono fatte dall'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario in cui è eseguito il Servizio in concessione, dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione Concedente (Provveditorato Regionale per la Sicilia), ciascuno relativamente agli Atti di propria competenza, a mani proprie del Concessionario o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata. Il Concessionario si impegna a portare a conoscenza, per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art.15 – (Misure a tutela della sicurezza sul lavoro)

Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, in ordine alla verifica dei generi e prodotti ed in merito all'affidabilità dei soggetti incaricati di curare la fornitura o consegna. Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) che sarà allegato all'Atto di Regolamentazione.

Art.16 – (Lavoratori dipendenti e la loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva)

Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'Impresa sono le seguenti:

INPS - sede di _____matricola n. _____

INAIL – sede di _____codice Ditta n. _____

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione concedente agirà secondo quanto previsto dall'Art.30 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione concedente provvederà i base all'Art.30 comma 6 del Codice.

Il Concessionario si impegna:

- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali ed assicurativi (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovolavoro-temporaneo.html>);
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Art.17 – (Divieto di cessione del Contratto)

Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'Art.106, comma 1, lett.

D) del Codice. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'Art.106, comma 13, del Codice. Per motivi di ordine e sicurezza degli Istituti penitenziari e della rilevanza in tale ottica, che riveste il Servizio per il Sopravvitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di regolarità, il Concessionario è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal Contratto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art.18 – (Subappalto – Sub-Contratti)

Si dà atto che il Concessionario ha manifestato l'intendimento di non avvalersi del subappalto/ (oppure) di avvalersi del subappalto _____

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni _____, alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la

Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del contratto anche per le prestazioni subappaltate. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 196/03.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia complessiva pari ad € _____

(_____/_____) mediante polizza fidejussoria n. _____

_____ emessa in data _____ dalla Compagnia assicuratrice

con sede in _____ a firma del _____

Dott. _____ il quale autocertifica di essere legittimato a sotto-

scrivere la polizza, in forza dei poteri conferitogli con procura n.

_____ del _____ autenticata dal Notaio _____ di _____

_____. Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, in-

condizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva

escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore

dell'Amministrazione concedente a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli ef-

fetti dell'Art.1938 Codice Civile, nascenti dal Contratto e dal regola-

mento ed i suoi allegati.

La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto e sino alla com-

pleta ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certifica-

ta dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecu-

zione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conse-

guenza di detti esiti positivi. In particolare, la cauzione garantisce tutti

gli obblighi specifici assunti dal Concessionario con la sottoscrizione del

presente Contratto anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applica-

zione di penali, e pertanto resta espressamente inteso che, nel caso in cui

si verifichi un inadempimento del Concessionario, l'Amministrazione

concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'ap-

plicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla

normativa vigente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione concedente di rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Concessionario vantati nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria – in particolare vantati nei confronti del peculio dei reclusi (fondi detenuti) amministrato dalla Direzione dell'Istituto penitenziario ove è prestato il Servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione concedente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria – fino alla somma garantita corrispondente al periodo di prolungamento della durata del Contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione concedente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'Art.1456 Codice Civile.

Art.20 – (Assicurazione e gestione sinistri)

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, anche se eseguite da parte di terzi. A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, presenta la polizza assicurativa n. _____ del _____ con l'Istituto assicurativo _____ a beneficio esclusivo dell'Amministra-

zione contraente, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività afferenti al rapporto concessorio, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché a terzi con riferimento ai prodotti forniti. I massimali della polizza assicurativa sono pari a € _____ (_____/__) per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice Civile. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art.1456 Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno

subito. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione all'Amministrazione concedente con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, nonché il ripristino a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

Art.21 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art.3 Legge 13.8.2010 nr.136)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.3 della Legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il

mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente Contratto ai sensi dell'Art.3, comma 8 della citata Legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, del presente Contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento. Il Concessionario si obbliga, a mente di quanto previsto dall'Art.3, comma 8 della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contrattenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contrattenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Nell'ipotesi di sub-contratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente Articolo.

Art.22 – (Penali)

La qualità e regolarità del servizio erogato sarà valutata tenendo conto dello schema dell'attività di controllo prevista nell'Atto di Regolamentazione. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate all'Autorità Dirigente dell'Istituto in funzione di RUP del

contratto nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui il RUP ritenga di non accoglierle, quest'ultimo applica la penale prevista per la tipologia di inadempienza rilevata e contestata. Ferma restando l'applicazione delle penali come in seguito elencate, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'Art.1382 Codice Civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente Articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione a causa degli inadempimenti e l'importo delle penalità vengono richieste al Concessionario mediante versamento di quest'ultimo alle "Entrate diverse" dello Stato e consegna di ricevuta di comprova, oppure, in mancanza, l'Amministrazione concedente procede ad incamerare dalla cauzione con versamento alle "Entrate diverse" dello Stato. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, l'Amministrazione Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'ammontare delle penali in relazione alla gravità degli inadempimenti è fissato al paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico cui si rimanda quale parte integrante del presente Contratto. Nell'ambito della durata del Contratto si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Il periodo di riferimento della reiterazione delle condotte sanzionabili si intende circoscritto ad ogni differente annualità del Contratto.

Art.23 – (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'Art.206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello della sede del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia. In ogni caso il Concessionario è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione concedente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art.1456 Codice Civile.

Art.24 – (Revisione del piano economico finanziario)

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere della condizione secondo cui i fatti esterni non imputabili al Concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto

l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al Contratto. La revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:

- a) chiusura di uno o più Istituti penitenziari per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- b) calamità naturale, pandemia, riforma regolamentare che comportino la sospensione del Servizio in più di un Istituto Penitenziario per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, oppure la contrazione del Servizio per un valore pari ad almeno il 50% del valore iniziale della concessione riferito ad un periodo di 6 (sei) mesi.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente ed il Concessionario, concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziarie e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico-finanziario per la durata residuale della Concessione.

Art.25 – (Lo scioglimento del Contratto di Concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del Contratto per pubblico interesse)

Lo scioglimento del Contratto di Concessione in via unilaterale da parte dell'Amministrazione concedente, si verifica, ai sensi dell'Art.176 del

Codice, nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento. Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del contratto. Fermo restando l'innanzi citato potere di autotutela, la Concessione può cessare laddove:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'Art.80 del Codice dei Contratti;
- la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'Art.258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'Art.175, comma 8, Codice dei Contratti.

La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'Art.21 nonies di cui alla Legge 241/1990.

Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio, per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo il riconoscimento dei valori e gli indennizzi di cui all'Art.176, comma 3 e 4 del Codice. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alle condizioni di pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme previste. Qualora la Conces-

sione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'Art.1453 Codice Civile e la Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

Art.26 – (Clausola risolutiva espressa)

L'Amministrazione concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Art.1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'Art.1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite Pec, nei seguenti casi:

- a) sono state superate le soglie di cui all'Art.175, comma 2 del D.lgs nr.50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) del medesimo Articolo;
- b) sono state superate le soglie fissate dall'Art.175, comma 4 del D.Lgs nr.50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'Art.175, commi 5 e 7 del D.Lgs nr.50/2016;
- c) il Concessionario si è trovato, al momento della aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'Art.80, comma 1, del D.Lgs nr.50/2016 ed avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'Art.80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;

e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'Art.258 T.F.U.E. o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i.;

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentante contro la Concedente, ai sensi del successivo Art.25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";

g) ai sensi del D.P.R. nr.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'Art.71 del medesimo D.P.R. 445/2000;

h) nell'ipotesi di irrogazione delle sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs nr.231/2001 e D.Lgs nr.159/2011 che impediscano al Concessionario di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'Art.89, comma 9 del D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i.;

j) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'Art.32 del D.L.90/2014 convertito nella Legge nr.114/2014;

k) in caso di sospensione delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività concernenti il Servizio in Concessione, per ripetuta circolazione degli impegni assunti cause imputabili al Concessionario;

l) nei casi in cui ai paragrafi del presente Capitolato intitolati: "Divieto di interruzione del Servizio", "Subappalto e divieto di cessione del Contratto", "Garanzia definitiva", "Assicurazione e gestione dei sinistri", "Controllo per la sicurezza dell'Istituto e della riservatezza";

m) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;

n) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;

o) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;

p) cessione dei crediti in difformità delle prescrizioni normative;

q) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della Legge nr.136/2010;

r) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

Nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i termini previsti dall'Art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990 nr.241

La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'Art.1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite Pec, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di un o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art.80 del D.Lgs nr.50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso in cui l'Amministrazione concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di dichiarazione la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il Diritto dell'Amministrazione Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, l'Amministrazione Concedente assegna un termine che, alvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 7 (sette) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione Concedente incamererà la garanzia definitiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'Art.108, comma 5 del D.Lgs nr.50/2016.

In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin da ora, a fornire all'Amministrazione Concedente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Concedente per affidare ad altra Impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'Art.110, comma 1 del D.Lgs nr.50/2016. L'Amministrazione Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'Art.110, comma 1 del D.Lgs nr.50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'Art.108 del D.lgs nr.50/2016 in quanto compatibile.

Art.27 – (Recesso)

Nel corso dell'esecuzione della Concessione, l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nei casi previsti dalla Legge. L'Amministrazione Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui intervenga normativa o regolamentazione, che disciplinino diversamente il Servizio per il Sopravvitto.

Il recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di Legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli istituti inseriti nel Lotto nr.23. Nel caso di vincolatività, ai sensi dell'Art.1 del D.L. 6/7/2012 nr.95 convertito in Legge, con modificazioni, dall'Art.1 della Legge 7 agosto 2012, nr.135 di apposita Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. per il medesimo Servizio di cui al presente Contratto.

In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del Servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli Artt.88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs nr.159/2011.

Art.28 – (Esecuzione in danno)

Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolati, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un Lotto vicino, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi ed alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute ed integrità delle persone in vinculis e in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il servizio in danno del Concessionario.

Art.29 – (Interferenze illecite – Patti di integrità)

L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o d'altra utilità e comunque ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata – all'Amministrazione concedente (Capo Dipartimento e/o Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria).

PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti, nel Patto di Integrità, allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, il Concessionario, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Art.30 – (Anticorruzione)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr.165, l'Impresa dichiara di non avvalersi

dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di 3 anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art.1 comma 2, del citato Decreto Legislativo.

Art.31 – (Efficacia dei Contratti)

Il presente Contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione concedente solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

Art.32 – (spese a carico del Concessionario per la gestione del Servizio)

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente Atto di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa.

Art.33 – (Riservatezza)

Il Concessionario ha l'obbligo di adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del Servizio, così come previsto negli Atti tutti di gara. Il Concessionario, il proprio personale, i collaboratori ed eventuali subappaltatori, impiegati nell'attività richieste, sono tenuti a mantenere riservato quanto verrà appreso o conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività di Amministrazione o altro a causa dell'accesso e della permanenza nei locali dell'Istituto e pertanto, a non divulgare in

alcun modo e in qualsiasi forma, né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento della Concessione. L'Autorità Dirigente l'Istituto potrà disporre l'affidamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'Art.1456 C.C. e conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.

Art.34 – (Norma di chiusura)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia agli atti di gara ed in particolare al Capitolato Tecnico ed i suoi allegati ed appendici come facenti parte integrante del presente Contratto, nonché a tutti i documenti richiamati nel presente Atto ed alle norme e regolamenti vigenti. Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente Contratto, da me redatto su nr. ____ pagine ed a chiara ed intellegibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le firme marginali sulle pagine e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Dott/Dott.ssa _____

IL CONCESSIONARIO

Dott/Dott.ssa _____

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott/Dott.ssa _____

Il Concessionario dichiara espressamente la piena, particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Concessionario, pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito elencate:

CONTRATTO:

Art.5 – (Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia)

Art.7 – (Interruzione e sospensione del Servizio)

Art.9 – (Modalità ed esecuzione delle prestazioni)

Art.11 – (I locali e gli spazi per il Servizio)

Art.12 – (Obblighi ed adempimenti del Concessionario)

Art.13 – (Obblighi e oneri a carico della Concedente)

Art.14 – (Notifiche al Concessionario)

Art.15 – (Misure a tutela della Sicurezza sul lavoro)

Art.17 – (Divieto di cessione del Contratto)

Art.19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)

Art.20 – (Assicurazione e gestione sinistri)

Art.22 – (Penali)

Art.23 – (Controversie)

Art.24 – (Revisione del piano economico finanziario)

Art.25 – (Lo scioglimento del Contratto di Concessione: la risoluzione,
la cessazione e la revoca del Contratto per il pubblico interesse)

Art.26 – (Clausola risolutiva espressa)

Art.27 – (Recesso)

Art.28 – (Esecuzione in danno)

Art.29 – (Interferenze illecite – Patti di Integrità)

CAPITOLATO:

5. Verifiche di Conformità. Procedimento sanzionatorio e Penali.

5.1 Soggetti per il controllo e verifica di conformità.

5.2 Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.

5.3 Pagamento dei prezzi dei generi o prodotti del Sopravvitto.

5.4 Procedimento sanzionatorio.

5.5. Inadempienze e penalità.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Dott/Dott.ssa _____

IL CONCESSIONARIO

Dott/Dott.ssa _____

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott/Dott.ssa _____